



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.231/01**

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
1	27/05/2016	rev-Ufficiale Prima Emissione	
2	...	Aggiornamento MOC	

INDICE

PREMESSA	5
1. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
1.1 Il Decreto Legislativo n.231/2001 e successive modifiche e integrazioni.....	8
1.2 I Reati presupposto e le sanzioni	9
1.3 Le Linee Guida di Confindustria	17
2. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA MAXI DI S.r.l.	18
2.1 Maxi Di Srl cenni storici	18
2.2 Finalità e destinatari del Modello	18
2.3 Approvazione, modifica e attuazione del Modello.....	19
2.4 Elementi del Modello	19
2.5 Aree e processi a rischio reato.....	22
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	26
3.1 Requisiti dell'organismo di vigilanza	26

Termini e definizioni

D. Lgs. 231/2001 o Decreto	D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni.
Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo i requisiti del D.Lgs. 231/2001.
OdV	Organismo di vigilanza, s’intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
Linee Guida	Documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di D.Lgs. 231/2001.
Risk Assessment	Metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli.
Sistema di controllo interno o SCI	Insieme dei controlli e delle azioni adottate dalla Società allo scopo di prevenire i rischi.

PREMESSA

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (a seguito Modello) redatto ai sensi del decreto Legislativo 231/2001, adottato dalla Società MAXI DI S.r.l. (a seguito MAXI DI) è composto dai seguenti documenti:

- **PARTE GENERALE**
 - ⇒ Il contesto normativo di riferimento;
 - ⇒ Il Modello di Organizzazione e Controllo adottato da MAXI DI;
 - ⇒ L'Organismo di Vigilanza
- **PARTE SPECIALE**
 - ⇒ Sezione 1 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)
 - ⇒ Sezione 2 - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
 - ⇒ Sezione 3 - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia
 - ⇒ Sezione 4 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)
 - ⇒ Sezione 5 - Reati di falso nummario
 - ⇒ Sezione 6 - Delitti contro l'industria e il commercio
 - ⇒ Sezione 7 - Reati societari
 - ⇒ Sezione 8 – Delitti contro la personalità individuale
 - ⇒ Sezione 9 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro).
 - ⇒ Sezione 10 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
 - ⇒ Sezione 11 - Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
 - ⇒ Sezione 12 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
 - ⇒ Sezione 13 - Reati ambientali
 - ⇒ Sezione 14 - Impiego manodopera irregolare

Le sezioni presenti sono relative alle categorie di reato che hanno rilevanza per il tipo di attività posta in essere dalla Società.

- **ALLEGATI**
 - ⇒ Elenco dei reati del D.Lgs. 231/01 (allegato 1)

- ⇒ Codice Etico (allegato 2)
- ⇒ Sistema Disciplinare (allegato 3)
- ⇒ Mappatura aree a rischio reato e individuazione dei controlli a presidio o Risk Assessment (allegato 4)
- ⇒ OdV e flussi informativi (allegato 5)

Gli allegati sono parte integrante del Modello.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle regole e dei principi contenuti nel presente Modello è affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

PARTE GENERALE

1. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Il Decreto Legislativo n.231/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il decreto legislativo 231/2001 *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* entrato in vigore il 04 luglio 2001 ha introdotto nel sistema normativo italiano il concetto di responsabilità amministrativa per le persone giuridiche.

La responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. Le Società possono, quindi, essere ritenute responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) una persona fisica che rivesta funzioni apicali (rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- b) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla la Società.

La responsabilità dell'ente è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Inoltre, detta responsabilità, viene esclusa nell'ipotesi in cui il soggetto agente, persona fisica, abbia commesso il fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei.

Il concetto d'**interesse** è strettamente connesso alla finalizzazione del reato, affinché sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'intenzione di far acquisire all'ente un'utilità economica; senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica, da parte della Società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato.

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha diversificato il sistema di responsabilità della persona giuridica a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, o da un soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale**, lettera a), l'imputabilità alla Società è presunta. La Società dovrà, quindi, dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del Modello stesso. Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata**, lettera b), l'onere probatorio è, a differenza di quanto visto nel caso degli apicali, a carico dell'autorità giudiziaria (PM). La società sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è comunque esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a prevenire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Modello organizzativo deve rispondere, per espressa prescrizione legislativa (art. 6 D.Lgs. 231/2001) alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati cui si applica la normativa 231;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.2 I Reati presupposto e le sanzioni

Il legislatore ha inizialmente focalizzato la propria attenzione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione e successivamente è intervenuto a più riprese per rafforzare la normativa nazionale ed adeguarla alle convenzioni internazionali.

La responsabilità della Società non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra evidenziati di tutte le fattispecie di reato previste dal codice penale, dal codice civile o da leggi speciali, ma è circoscritta alle ipotesi di reato-presupposto specificatamente previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare le fattispecie, organizzate per categoria, sono le seguenti:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)	art.24 D.lgs. 231/01
Malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico	<i>art. 316-bis c.p.</i>
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico o della Comunità europea	<i>art. 316-ter c.p.</i>
Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico e della Comunità europee	<i>co. 2 art. 640 c.p.</i>
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	<i>art. 640-bis c.p.</i>
Frode informatica in danno dello Stato	<i>art. 640-ter c.p.</i>
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24-bis
Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	<i>art. 491-bis c.p.</i>
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<i>art. 615-ter c.p.</i>
Detenzioni/diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	<i>art. 615-quater c.p.</i>
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	<i>art.615-quinquies c.p.</i>
Intercettazione/impedimento/interruzione illecita di comunicazioni	<i>art. 617-quater c.p.</i>

informatiche o telematiche	
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	<i>art.617-quinquies c.p.</i>
Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici	<i>art. 635-bis c.p.</i>
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di utilità pubblica.	<i>art.635-ter c.p.</i>
Danneggiamento di sistema informatici o telematici	<i>art. 635-quater c.p.</i>
Danneggiamento sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	<i>art.635-quinquies c.p.</i>
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	<i>art. 640-quinquies c.p.</i>
Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia	<i>art.24-ter</i>
Associazione per delinquere (diretta a commettere reati di schiavitù, tratta di persone e alla violazione delle norme sull'immigrazione e condizione dello straniero)	<i>co. 6 art. 416 c.p.</i>
Associazione di tipo mafioso anche straniere	<i>art. 416-bis c.p.</i>
Scambio elettorale politico-mafioso	<i>art. 416-ter c.p.</i>
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	<i>art. 630 c.p.</i>
Associazione per il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	<i>art.74 DPR 309/90</i>
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi tipo guerra o parti di essa, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più comuni armi da sparo	<i>co. 2 lett. a) art. 407 c.p.p.</i>
Associazione per delinquere	<i>co. 1-5 art. 416 c.p.</i>
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)	<i>art.25</i>
Concussione	<i>art. 317 c.p.</i>
Corruzione per l'esercizio della funzione	<i>art. 318 c.p.</i>
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	<i>art. 319 c.p.</i>
Circostanze aggravanti	<i>art. 319-bis c.p.</i>
Corruzione in atti giudiziari	<i>co. 1 art. 319-ter</i>
Induzione indebita a dare o promettere utilità	<i>art. 319-quater</i>
Pene per il corruttore	<i>art. 321 c.p.</i>
Istigazione alla corruzione	<i>co. 2 e 4 art. 322 c.p.</i>
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	<i>art. 322-bis c.p.</i>
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	<i>art. 320 c.p.</i>

Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione)	<i>co. 2 art. 319-ter c.p.</i>
Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione	<i>co. 1 e 3 art. 322 c.p.</i>
Delitti contro l'industria e il commercio	<i>art.25 bis.1</i>
Turbata libertà dell'industria o del commercio	<i>art. 513 c.p.</i>
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	<i>art. 513-bis c.p.</i>
Frodi contro le industrie nazionali	<i>art. 514 c.p.</i>
Frode nell'esercizio del commercio	<i>art. 515 c.p.</i>
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	<i>art. 516 c.p.</i>
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	<i>art. 517 c.p.</i>
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	<i>art. 517 ter c.p.</i>
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	<i>art. 517 quater c.p.</i>
Reati societari	<i>art.25-ter</i>
False comunicazioni sociali	<i>art. 2621 c.c.</i>
False comunicazioni sociali delle Società quotate	<i>art. 2622 c.c.</i>
Impedito controllo	<i>co. 2 art. 2625 c.c.</i>
Indebita restituzione dei conferimenti	<i>art. 2626 c.c.</i>
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	<i>art. 2627 c.c.</i>
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante	<i>art. 2628 c.c.</i>
Operazioni in pregiudizio dei creditori	<i>art.2629 c.c.</i>
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	<i>art. 2629-bis c.c.</i>
Formazione fittizia del capitale	<i>art. 2632 c.c.</i>
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	<i>art. 2633 c.c.</i>
Corruzione tra privati	<i>co. 3 art. 2635 c.c.</i>
Istigazione alla corruzione tra privati	<i>art. 2635 bis c.c.</i>
Illecita influenza sull'assemblea	<i>art. 2636 c.c.</i>
Aggiotaggio	<i>art. 2637 c.c.</i>
Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza	<i>co. 1 e 2 art. 2638 c.c.</i>
False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori nel caso di Società quotate	<i>co. 3 art. 2622 c.c.</i>
Fatti di lieve entità	<i>art. 2621 bis c.c.</i>

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	art. 25-quater
Assistenza agli associati	art. 270-ter c.p.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	art. 270-quater c.p.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	art.270-quinquies c.p.
Condotte con finalità di terrorismo	art. 270-sexies c.p.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione	art. 280 c.p.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	art. 280-bis c.p.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	art. 289-bis c.p.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo	art. 302 c.p.
Repressione del finanziamento del terrorismo	art.2 Conv. New York del 9 dicembre 1999.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-bis c.p.
Reato di associazioni sovversive	art 270 c.p.
Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	art. 600 c.p.
Prostituzione minorile	co.1 art. 600-bis c.p.
Pornografia minorile- reclutamento utilizzo di minori per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale	co. 1 e 2 art. 600-ter c.p.
Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.
Adescamento di minorenni	art. 609-undecies c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603 bis c.p.
Atti sessuali con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo	co. 2 art 600-bis c.p.
Pornografia minorile- offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica	co. 3 e 4 art 600 ter c.p.
Reati di abuso di mercato	art. 25-sexies
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D.lgs. 58/98
Manipolazioni del mercato	art. 185 D.lgs. 58/98
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro).	art. 25-septies
Lesioni personali colpose	art. 590 c.p.

Omicidio colposo commesso con violazione art 55 co 2 D.lgs. 81/2008	<i>art. 589 c.p.</i>
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	<i>art. 25-octies</i>
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	<i>art. 648-ter c.p.</i>
Ricettazione	<i>art. 648 c.p.</i>
Riciclaggio	<i>art. 648-bis c.p.</i>
Autoriciclaggio	<i>art 648 ter.1 c.p.</i>
Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore	<i>art 25 novies</i>
Messa a disposizione al pubblico, di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	<i>art. 171 legge n. 633/1941</i>
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	<i>co. 1 art. 171-bis legge n. 633/1941</i>
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno	<i>art. 171-ter legge n. 633/1941</i>
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	<i>art. 171-septies legge n. 633/1941</i>
Fraudolenta produzione, vendita, importazione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	<i>art. 171-octies legge n. 633/1941</i>
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	<i>Art. 25-decies</i>
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria	<i>art. 377-bis c.p.</i>

Reati ambientali	ART. 25-undecies
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;	<i>art. 727 bis c.p.</i>
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;	<i>art. 733 bis c.p.</i>
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto o vendita di specie protette	<i>artt. 1, 2, 3-bis L. 150/92</i>
Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le prescrizioni dell'autorità competente, superamento valori limite fissati (anche per scarico al suolo). Scarico in mare di navi o aeromobili di sostanza tossiche.	<i>co 2, 5 secondo periodo, 11 art.137 L. 152/06</i>
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	<i>art.256 L. 152/06</i>
Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee	<i>L. 152/06 art.257</i>
Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	<i>co 4 secondo periodo art.258 L. 152/06</i>
Traffico illecito di rifiuti	<i>co1 art.259 L.152/06</i>
Attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti	<i>art.260 L. 152/06</i>
Inquinamento doloso provocato da navi con danni gravi e permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali e vegetali o a parti di queste.	<i>co 1 a 9 art.8 D.lgs. 202/07</i>
Inquinamento colposo provocato da navi.	<i>art.9 D.lgs. 202/07</i>
Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	<i>art. 6 L. 150/92</i>
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	<i>art.260-bis L. 152/06</i>
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	<i>co. 6 art. 3 L. 549/93</i>
Violazione dei valori limite di emissione o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione	<i>co. 5 art. 279 L. 152/06</i>
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali	<i>co 3, 5 primo periodo, e 13 art 137 D.lgs. 152/2006</i>
Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale	<i>art. 452 bis c.p.</i>
Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale	<i>art. 452 quater c.p.</i>
Delitti colposi contro l'ambiente	<i>art. 452 quinquies c.p.</i>
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	<i>art. 452 sexies c.p.</i>
Delitti associativi aggravati	<i>art. 452 octies c.p.</i>
Impiego manodopera irregolare	Art. 25-duodecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	<i>co. 12-bis art. 22 D.lgs. 286/98</i>

Reati di falso nummario (Delitti contro la fede pubblica)	art. 25-bis
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	<i>art. 453 c.p.</i>
Alterazione di monete	<i>art. 454 c.p.</i>
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.	<i>art. 455 c.p.</i>
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	<i>art. 457 c.p.</i>
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.	<i>art. 459 c.p.</i>
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.	<i>art. 460 c.p.</i>
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	<i>art. 461 c.p.</i>
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	<i>art. 464 co 1 c.p.</i>
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	<i>art. 473 c.p.</i>
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	<i>art. 474 c.p.</i>
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede	<i>co. 2 art. 464 c.p.</i>
Reati transnazionali	Legge n. 146/06
Associazione per delinquere	<i>art. 416 c.p.</i>
Associazione di tipo mafioso anche straniera	<i>art. 416-bis c.p.</i>
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<i>art.291-quater DPR n.43/73</i>
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	<i>art.74 DPR n.309/90</i>
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	<i>art 377 bis c.p.</i>
Favoreggiamento personale	<i>art 378 c.p.</i>
Reati in materia di immigrazione clandestina	<i>co. 3, 3bis, 3ter, e 5 art 12 D.lgs. 286/1998</i>

La tabella di dettaglio dei reati e delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 è allegato al Modello.

L'articolo 9, comma 1, del Decreto individua **le sanzioni** che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le **sanzioni interdittive** previste sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento.

La **sanzione pecuniaria** è incentrata sul concetto di "quota" e viene applicata in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto dei principi fondanti la teoria penal-preventiva e cioè: la gravità del fatto, il grado di responsabilità della Società, nonché l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Nella determinazione dell'importo della quota, si tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il Giudice, infine, porrà in essere un calcolo moltiplicativo assumendo come moltiplicatore il numero delle quote determinato in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito e moltiplicando il valore monetario della singola quota stabilito in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto coinvolto. Il concetto di quota consente al Giudice di disporre di uno strumento che possa contemperare svariati interessi, primo fra tutti, quello dell'efficacia della sanzione unitamente a quelli di perseguire obiettivi di prevenzione generale e di prevenzione speciale.

Le **sanzioni interdittive** sono quelle che possono comportare conseguenze dirette sull'attività di impresa, in quanto possono consistere nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ovvero del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Va in ogni caso precisato che le sanzioni interdittive possono essere applicate solo per i reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- - la Società abbia ottenuto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno un limite temporale minimo di tre mesi ed un massimo di due anni. Tra le sanzioni interdittive vi è anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività che deve essere applicata solo se le altre sanzioni interdittive sono ritenute dal Giudice inadeguate. A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la **pubblicazione della sentenza** di condanna in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel comune ove la Società ha la sede principale. Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la **confisca** del

prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

- La confisca del reato e la pubblicazione della sentenza trovano, quindi, nella loro stessa attuazione la duplice *ratio*, rivolta a privare immediatamente la Società dal beneficio economico avuto con la commissione del reato e, nello stesso tempo, ad incidere direttamente sulla concezione e percezione che tutti i *Partner* hanno della Società che ha commesso il reato.

1.3 Le Linee Guida di Confindustria

In forza di quanto espressamente stabilito nel decreto (art.6 D.lgs. 231/2001 terzo comma), i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o linee guida redatti dalle associazioni rappresentative e di categoria, e comunicate al Ministero di Giustizia.

È importante sottolineare che le Linee Guida di Confindustria, nella loro ultima revisione del maggio 2014, approvata dal Ministero di Giustizia, hanno costituito un punto di riferimento nella costruzione del Modello adottato da MAXI DI.

Le Linee Guida di Confindustria, sopra citate, esplicitano le fasi in cui la Società deve articolare un efficace sistema di prevenzione dei rischi di commissione degli illeciti previsti dal decreto. Le fasi in sintesi sono le seguenti:

- ⇒ **Identificazione dei rischi potenziali:** l'individuazione delle aree di rischio settore o processo aziendale nelle quali sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al decreto.
- ⇒ **Progettazione del sistema di controllo:** la predisposizione di un idoneo sistema di controllo, atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli.
- ⇒ **L' Individuazione di un Organismo di Vigilanza,** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il loro aggiornamento.
- ⇒ **La previsione di un Sistema Disciplinare,** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA MAXI DI S.R.L.

2.1 Maxi Di Srl cenni storici

MAXI DI S.r.l. (in seguito MAXI DI) è stata fondata nel 1937 a San Bonifacio (Vr) con l'apertura del primo magazzino all'ingrosso di generi alimentari. Nel 1958, l'azienda apre il suo primo supermercato, a San Bonifacio. Nel 1970, l'ingresso nel consorzio A&O e nel 1979 viene costituita la "Selex Gruppo Commerciale", dalla quale prende l'avvio la storia della moderna distribuzione italiana. Dagli anni '80 in avanti seguono diverse acquisizioni e aperture di supermercati, ipermercati e centri commerciali. Il 2009 è l'anno di sviluppo dei discount.

Oggi MAXI DI, ben radicata su un vasto territorio che non comprende solo il Veneto, opera con una rete commerciale articolata composta da numerosi punti vendita.

2.2 Finalità e destinatari del Modello

Il Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione della MAXI DI, si propone le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza, legalità e trasparenza nella conduzione degli affari;
- sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti nello svolgimento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto.
- diffondere in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- sottolineare che, i comportamenti contrari ai principi etici adottati da MAXI DI S.r.l. e alle disposizioni di legge, sono fortemente condannate dalla Società;
- dotare la Società di un sistema di controlli interno finalizzato a prevenire nel concreto il rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto nelle specifiche attività a rischio;
- vigilare sulle attività a rischio al fine di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione degli illeciti.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello è affidato anche ad un Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nominato contestualmente all'adozione del Modello.

I destinatari del Modello sono:

- ⇒ Amministratori e Sindaci;
- ⇒ Personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società;
- ⇒ Dipendenti della Società;
- ⇒ Lavoratori parasubordinati e Collaboratori.

La Società inoltre assicura il rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, per le parti loro applicabili, ai soggetti terzi (consulenti, appaltatori, fornitori, cooperative di lavoro etc.) tramite specifici obblighi contrattuali che ne impongono il rispetto e la facoltà per MAXI DI a risolvere il contratto qualora siano violate (clausole contrattuali).

2.3 Approvazione, modifica e attuazione del Modello

Il Consiglio di amministrazione ha il compito, di approvare il Modello in fase di sua prima emissione e successivamente per gli aggiornamenti o integrazioni che si renderanno necessari, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza, in seguito a:

- aggiornamenti normativi, ad esempio modifiche o integrazioni del D.Lgs. 231/01;
- significativi cambiamenti nell'organizzazione;
- variazioni nei processi e nelle attività aziendali o aree di business;
- verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.).

Le modifiche o le integrazioni delle procedure operative, richiamate ed integrate nel Modello, sono approvate dalla Direzione, la quale provvederà a darne comunicazione all'OdV.

2.4 Elementi del Modello

Il presente Modello si fonda sui seguenti elementi, tra loro integrati:

1. Codice Etico;
2. Mappatura delle aree a rischio e dei controlli;
3. Sistema Disciplinare;
4. Formazione e informazione relativamente al Modello e al decreto.

Codice Etico

Il Codice Etico è il primo presidio, costituisce un elemento del sistema di controllo interno su cui fa perno il Modello di cui è parte integrante, ed in generale del sistema di prevenzione dei rischi – reato adottato della Società.

Il Codice Etico è quel documento in cui sono indicati valori etici condivisi e specifiche norme di comportamento con l'obiettivo di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001.

Mappatura processi e attività sensibili

La mappatura dei processi e delle attività sensibili o Risk Assessment costituisce il presupposto del Modello adottato da MAXI DI S.r.l..

La mappatura dei rischi condotta in conformità alle Linee Guida di Confindustria ha permesso di identificare i processi e le attività in cui può verificarsi il rischio di commissione dei reati ed è la sintesi del sistema di controllo in uso.

La mappatura dei rischi reato e la correlata identificazione dei relativi controlli è stata condotta per area o processo con il diretto coinvolgimento del personale della Società (interviste) e l'analisi del contesto aziendale.

L'attività di aggiornamento del Modello è responsabilità del Consiglio di Amministrazione. L'OdV, che custodisce il documento presso la propria segreteria, ha il compito di verificarne l'adeguatezza e proporre eventuali integrazioni e aggiornamenti.

Sistema Disciplinare

il Sistema Disciplinare è lo strumento di attuazione del Modello per mezzo del quale è possibile sanzionare il mancato rispetto delle norme contenute nello stesso e di tutti i suoi elementi costitutivi.

Il Sistema Disciplinare è autonomo e non è sostitutivo della normativa che regola i rapporti di lavoro quali Statuto dei Lavoratori, Contratto Collettivo Aziendale e Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti della Società, pur richiamati nel sistema stesso e sui quali si fonda.

L'obiettivo è andare a sanzionare in via disciplinare i comportamenti non conformi a prescindere dall'eventuale instaurazione di un procedimento o di un giudizio penale.

Comunicazione e formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello è necessario promuovere le attività di comunicazione, e formazione sul Modello stesso.

La Direzione, in collaborazione con OdV, promuove la realizzazione di un piano di comunicazione e formazione specifico strutturato per tipologia di destinatario, con l'obiettivo di garantire la diffusione dei contenuti del Modello e del Decreto.

Il Modello è comunicato ai Sindaci, all'Organismo di vigilanza che ne ricevono copia autorizzata.

Il Modello è comunicato ai destinatari mediante:

- consegna estratto della documentazione ai dipendenti e ai nuovi assunti (Codice Etico, Sistema Disciplinare, Parte Generale)
- riunioni informative su finalità e contenuti del Modello (espressamente prevista per le funzioni apicali o responsabili di area);
- divulgazione attraverso portale paghe aziendale del Codice Etico e Sistema Disciplinare;
- pubblicazione sul area web dedicata del Codice Etico e Parte Generale del Modello;
- informativa ai terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.).

Il piano di formazione prevede di realizzare due differenti modalità formative:

- la formazione generale rivolta a tutti i livelli dell'organizzazione;
- la formazione specifica che interessa invece i soggetti apicali o comunque il personale che opera nell'ambito di attività a rischio reato.

La formazione generale deve fornire conoscenze di base relative al Decreto, ai contenuti e alle finalità del Modello, del Codice Etico e Sistema Disciplinare e dei compiti e poteri dell'OdV. La formazione specifica deve fornire conoscenze e consapevolezza in merito ai rischi associabili alle attività aziendali, ai presidi di controllo da attivare e alle tecniche di valutazione dei rischi così da fornire elementi concreti per l'individuazione di eventuali anomalie o non conformità. Il piano di

formazione, come peraltro previsto dalle linee guida Confindustria, viene erogata in presenza e/o con il supporto di piattaforme e-learning. Le attività di formazione al Modello possono essere pianificate e realizzate anche congiuntamente o a valle delle sessioni formative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori realizzate su base periodica dalla Società.

2.5 Aree e processi a rischio reato

In ragione delle attività e dalla natura giuridica della MAXI DI S.r.l. si è ritenuto di focalizzare l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati, tra quelli rientranti nel perimetro dei reati del D.Lgs. 231/01:

- ⇒ Sezione 1 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)
- ⇒ Sezione 2 - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- ⇒ Sezione 3 - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia
- ⇒ Sezione 4 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)
- ⇒ Sezione 5 - Reati di falso nummario
- ⇒ Sezione 6 - Delitti contro l'industria e il commercio
- ⇒ Sezione 7 - Reati societari
- ⇒ Sezione 8 – Delitti contro la personalità individuale
- ⇒ Sezione 9 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro).
- ⇒ Sezione 10 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- ⇒ Sezione 11 - Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
- ⇒ Sezione 12 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- ⇒ Sezione 13 - Reati ambientali
- ⇒ Sezione 14 - Impiego manodopera irregolare

Sono da considerarsi escluse o non applicabili:

- ⇒ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- ⇒ Pratiche di mutilazioni organi genitali femminili
- ⇒ Reati di abuso di mercato
- ⇒ Reati transnazionali

La tabella sotto riportata sintetizza le aree o processi a rischio reato:

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
1. [art.24] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)	P05 Gestione del personale	Selezione, assunzione e gestione del personale
	P10 Gestione rapporti con la P.A.	Gestione dei provvedimenti amministrative e autorizzativi alla P.A.
	P13 Gestione tecnica	Gestione cantieri.
2. [art.24-bis] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	P11 Gestione sistemi informatici e delle reti	Gestione di sistemi informatici e sicurezza dei dati
3. [art.24-ter] Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia	P01 Gestione acquisti	Acquisto prodotti a marchio industriale e fresco
		Acquisto prodotti a marchio proprio
	P02 Gestione logistica	Logistica Prodotti
	P09 Gestione societaria	Gestione rapporti con parti correlate e gruppo commerciale Selex
	P13 Gestione tecnica	Gestione cantieri.
4. [art.25] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)	P01 Gestione acquisti	Acquisto prodotti a marchio industriale e fresco
		Acquisto prodotti a marchio proprio
	P05 Gestione del personale	Selezione, assunzione e gestione del personale
	P09 Gestione societaria	Contenzioso societario
		Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
	P10 Gestione rapporti con la P.A.	Gestione dei provvedimenti amministrative e autorizzativi alla P.A.
		Gestione verifiche ispettive condotte dalla P.A.
	P12 Gestione amministrativa e finanziaria	Bilanci e controllo di gestione
	P13 Gestione tecnica	Gestione cantieri.
5. [art.25-bis] Reati di falso nummario (Delitti contro la fede pubblica)	P01 Gestione acquisti	Acquisto prodotti a marchio industriale e fresco
		Acquisto prodotti a marchio proprio
	P03 Gestione marketing	Marketing e fidelizzazione
6. [art.25-bis.1] Delitti contro l'industria e il commercio	P01 Gestione acquisti	Acquisto prodotti a marchio industriale e fresco
		Acquisto prodotti a marchio proprio
	P04 Gestione vendite	Vendite Prodotti
	P07 Gestione sistema autocontrollo alimentare	Sicurezza alimentare (autocontrollo) e controllo qualità
	P13 Gestione tecnica	Manutenzioni punti vendita
7. [art.25-ter] Reati societari	P01 Gestione acquisti	Acquisto prodotti a marchio industriale e fresco
		Acquisto prodotti a marchio proprio
	P04 Gestione vendite	Vendite Prodotti
	P09 Gestione societaria	Gestione attività propria dei consiglieri di amministrazione
	P12 Gestione amministrativa e finanziaria	Bilanci e controllo di gestione
	P13 Gestione tecnica	Gestione cantieri.

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
		Manutenzioni punti vendita
10. [art.25-quinquies] Delitti contro la personalità individuale	P05 Gestione del personale	Selezione, assunzione e gestione del personale
12. [art.25-septies] Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro).	P02 Gestione logistica	Logistica Prodotti
	P06 Gestione sicurezza luoghi di lavoro	Sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
	P13 Gestione tecnica	Gestione cantieri.
		Manutenzioni punti vendita
13. [art.25-octies] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	P01 acquisti	Acquisto prodotti a marchio industriale e fresco
		Acquisto prodotti a marchio proprio
	P02 Gestione logistica	Logistica Prodotti
	P04 Gestione vendite	Vendite Prodotti
	P09 Gestione societaria	Gestione rapporti con parti correlate e gruppo commerciale Selex
	P12 Gestione amministrativa e finanziaria	Bilanci e controllo di gestione
		Gestione finanza e tesoreria
	P13 Gestione tecnica	Gestione cantieri.
14. [art.25-novies] Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore	P03 Gestione marketing	Marketing e fidelizzazione
	P11 Gestione sistemi informatici e delle reti	Gestione di sistemi informatici e sicurezza dei dati

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
15. [art.25-decies] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	P05 Gestione del personale	Selezione, assunzione e gestione del personale
	P09 Gestione societaria	Contenzioso societario
16. [art.25-undecies] Reati ambientali	P08 Gestione ambiente	Gestione dei rifiuti
		Gestione delle emissioni
17. [art.25-duodecies] Impiego manodopera irregolare	P05 Gestione del personale	Selezione, assunzione e gestione del personale

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Requisiti dell'organismo di vigilanza

Il D.Lgs. n. 231/2001, in base a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 prevede tra gli elementi indispensabili per l'esonero della responsabilità amministrativa degli enti, l'istituzione di un organismo interno all'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento.

MAXI DI S.r.l. in attuazione del disposto normativo finalizzato a completare il proprio Modello di organizzazione e controllo, provvede alla nomina di predetto organismo di controllo di composizione collegiale. Il funzionamento dell'OdV è disciplinato mediante uno specifico Regolamento dell'OdV adottato dallo stesso una volta costituito.

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, in conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria deve possedere i seguenti requisiti:

- **Autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera e capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi.
- **Indipendenza:** la posizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando e non devono essere attribuiti compiti che potrebbero pregiudicarne l'autonomia.
- **Professionalità:** il requisito della professionalità si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza,

tecniche di revisione, etc. oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva, consulenziale di analisi dei sistemi di controllo.

- **Continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.
- **Onorabilità:** i componenti dell'organismo di vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Sono ritenute cause di ineleggibilità:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001 ed in generale dall'Ordinamento giuridico italiano;
- una sentenza di condanna, passata in giudicato, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001 o dall'Ordinamento giuridico italiano, del singolo componente dell'OdV;
- il membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. Le regole sopra descritte si applicano, anche in caso di nomina di un membro dell'OdV, in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Nei casi in cui sia stata emessa sentenza di condanna il CdA nelle more del passaggio in giudicato della sentenza può disporre, sentito il Sindaco, la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire la maggiore autonomia e indipendenza ai membri dell'OdV, i membri dell'OdV non dovranno avere vincoli di parentela con il vertice aziendale né dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti o da una qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

Nomina composizione e durata dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di nomina ne determina anche il compenso.

Il numero e la qualifica dei componenti dell'OdV sono decisi dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di MAXI DI S.r.l., l'OdV è un organo collegiale composto da n.2 membri interni, e da n.1 membri esterno che assume il ruolo di Presidente.

Il Presidente ha il compito di provvedere all'espletamento di tutte le formalità, quali convocazioni, definizione ordine del giorno delle riunioni.

La nomina a Organismo di vigilanza deve essere comunicata a ciascun membro nominato e da questi accettata formalmente. In via successiva il CdA provvede a comunicare a tutti i livelli dell'organizzazione la nomina e la composizione dell'OdV con evidenza delle responsabilità, poteri e compiti di vigilanza.

La durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore (prorogatio imperii).

Revoca dell'incarico

La revoca dell'incarico di membro dell'OdV (anche limitatamente ad un solo componente di esso) compete esclusivamente al CdA, sentito il parere del Sindaco.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

Per giusta causa di revoca a titolo esemplificativo e non tassativo si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi sopra evidenziati;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità sopra evidenziati;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti propri dell'OdV;

Ciascun membro dell'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico, fornendo la motivazione al CdA, mediante preavviso di almeno 30 giorni.

Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, vigila sull'efficace attuazione e sull'aggiornamento del Modello.

I compiti affidati all'OdV sono:

- ⇒ verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello:
 - verificare l'idoneità del Modello a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - verificare il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello e rilevare eventuali scostamenti.
- ⇒ curare l'aggiornamento del Modello:
 - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia (in considerazione di eventuali interventi normativi, variazioni della struttura organizzativa, violazioni del Modello).
- ⇒ promuovere la comunicazione informazione e formazione sul Modello e il Decreto:
 - promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la comunicazione, l'informazione e la formazione del Modello presso tutti i destinatari;

- ⇒ riscontrare con l'opportuna tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dal Consiglio di Amministrazione e dal Sindaco, qualora connesse o collegate al Modello;
- ⇒ riferire periodicamente all'Amministratore Delegato/Consiglio di Amministrazione/Sindaco in merito allo stato di attuazione e l'operatività del Modello.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari ed il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza deve riferire i risultati della propria attività con periodicità al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco.

A tal fine l'OdV predispone alle scadenze prestabilite una relazione di sintesi del suo operato e un piano di attività per il successivo periodo di riferimento.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dai vertici societari e dagli organi sopracitati e può a sua volta far richiesta in tal senso al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche inerenti l'attuazione del Modello.

Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi da e verso l'OdV, peraltro previsti dall'art. 6 del D.Lgs n.231/2001 che espressamente parla di "obblighi informativi", sono uno degli strumenti a disposizione dell'OdV per vigilare sull'efficacia ed effettività del Modello.

I flussi informativi possono essere di tipologie differenti:

- flussi ad evento: che avvengono al verificarsi di un determinato evento o situazione da segnalare all'OdV;
- flussi periodici: definiti su base periodica e concordati con le funzioni aziendali;
- segnalazioni: che possono provenire da parte di qualsiasi dipendente dell'azienda che rileva un pericolo, una possibile frode o altro comportamento che può configurare una violazione del Modello (whistleblowing).

I flussi informativi nel dettaglio sono evidenziati nella Parte Speciale del Modello e nell'allegato Flussi Informativi OdV.

La Società provvede a istituire un'apposita casella di posta elettronica dell'OdV, che in aggiunta a mezzi di comunicazione tradizionali, consente ai dipendenti di denunciare all'OdV comportamenti non in linea con quelli previsti nel Modello.

Indirizzo di posta elettronica dell'OdV

odv@maxidi.it

Le segnalazioni pervenute all'OdV sono raccolte e conservate. L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando

altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione dei segnalatori.